



TRIBUNALE DI CASSINO

Decreto n. 40/21

Cassino, 8 marzo 2021

OGGETTO: Emergenza sanitaria da COVID-19 – Passaggio dei Comuni della Provincia di Frosinone da zona “gialla” a zona “rossa” a decorrere dall’8 e fino al 21 marzo – Conseguente necessità di più stringenti misure organizzative per il funzionamento del servizio giustizia in considerazione del sensibile peggioramento delle condizioni sanitarie.

Il Presidente del Tribunale

Preso atto del peggioramento dell'emergenza sanitaria in corso da COVID-19, a livello nazionale e, per quanto riguarda la regione Lazio (pur ancora, complessivamente, zona “gialla”), in particolare in tutti “i Comuni ricadenti nel territorio della provincia di Frosinone”, dichiarata interamente zona “rossa” con Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 6 marzo u.s. (cfr. B.U.R. n. 24/21)

Viste tutte le molteplici misure di prevenzione ed organizzative adottate dagli scriventi fin dall'inizio della pandemia, nel mese di febbraio 2020, onde regolamentare lo svolgimento dell'attività giurisdizionale ed il funzionamento dei servizi giudiziari nella maggior sicurezza possibile: in particolare, il Decr. n. 86/20 per la prima e, da ultimo, il Decr. n. 184/20 per i secondi;

Ritenuto che - in difetto di nuovi interventi da parte del legislatore nazionale con riguardo alle attività dello specifico comparto giustizia nelle (ancora) poche zone “rosse” attuali - tuttavia vanno adottati subito provvedimenti sicuramente più stringenti (e, se del caso e nel prosieguo, anche maggiormente limitativi) con riguardo alle modalità di svolgimento delle attività giurisdizionali e di espletamento dei servizi di cancelleria, rispetto a quanto accaduto fino ad ieri, in virtù di tutte le pregresse linee guida, indicazioni e raccomandazioni, relative in particolare al periodo successivo al *lockdown* della primavera del 2020, ma quando tutta la provincia di Frosinone (tranne 2 Comuni, Monte San Giovanni Campano, in tenimento di questo Tribunale, e Torrice, in quello della vicina Frosinone) era ancora addirittura tutta “gialla”, come l'intera Regione Lazio, senza nemmeno passare per la situazione intermedia rappresentata dal colore “arancione” (magari anche “rinforzato”, come, ad es., ora la Lombardia): e ciò, sia per non vanificare, in generale, la *ratio* del passaggio a zona “rossa” (limitare al massimo la possibilità di ulteriore diffusione dei contagi, già assai preoccupante in zona) e sia per poter soddisfare al meglio, quanto al personale amministrativo, la precisa indicazione contenuta nella sopra citata Ordinanza Regionale con riguardo al settore del lavoro pubblico, là dove si dice che *“i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione*

dell'emergenza", per cui "il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile";

Ritenuto, pertanto, di dover assumere opportune e più incisive iniziative volte ad assicurare il sostanziale rispetto delle misure di prevenzione sin qui adottate a tutela del personale di magistratura e di quello amministrativo degli Uffici Giudiziari del Circondario di Cassino, nonché degli avvocati e degli altri utenti;

Ribadito che la legislazione emergenziale da COVID-19 del 2020, per quanto riguarda gran parte delle particolarità modalità di svolgimento in maggior sicurezza delle attività giudiziarie e di cancelleria indicate per il periodo del *lockdown* della scorsa primavera, ma mantenute anche per i periodi successivi, risulta tuttora **prorogata fino al 30 aprile 2020**: e ciò, in base al combinato disposto (andando a ritroso) del D.L. n. 2/21, che ha stabilito fino a tale data l'ultima proroga dello stato di emergenza (salvo ulteriori proroghe, peraltro alquanto probabili data la grave situazione sanitaria), del D.L. n. 125/20 e del D.L. n. 19/20 (i quali ultimi avevano già prorogato più volte l'iniziale termine del primo periodo di stato di emergenza fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020), nonché delle norme emergenziali via via appositamente emanate per il comparto giustizia, a cominciare da quelle contenute nel primo noto D.L. n. 9 del 2 marzo 2020, seguite subito dopo da quelle di cui al D.L. n. 11/20 e, in particolare, dal fondamentale art. 83 del D.L. n. 18/20 (che consente ai Capi e agli Uffici Giudiziari, appunto, di disporre che i processi vengano celebrati e i servizi di cancelleria erogati con particolari modalità onde evitare al massimo assembramenti e rischi di contagio);

Considerato che per il personale amministrativo è in corso lo svolgimento del lavoro agile per le attività che possono essere svolte con tale modalità ai sensi dell'art. 263 d.l. n. 34/2020 e nella misura consentita tenuto altresì conto delle forti carenze di organico che vedono attualmente una grave scopertura di personale (funzionari del 70%, cancellieri 50%, operatori giudiziari 33%, ausiliari 50%, nonché conducenti automezzi del 100%) e che la fruizione delle prestazioni con tale modalità dovrà comunque avvenire assicurando la funzionalità dei servizi in un periodo, tra l'altro, in cui si dovrà altresì programmare la fruizione delle ferie pregresse (da godere entro il 30 aprile p.v., salvo differimenti per esigenze di servizio al 30 giugno);

Sentiti i Giudici, il Dirigente Amministrativo (il quale, comunque, sottoscrive il presente decreto per la parte relativa ai servizi di sua competenza) ed i Funzionari responsabili dei vari settori amministrativi, nonché il Procuratore della Repubblica ed il Presidente del C.O.A. in sede;

Tanto premesso;

DISPONE

Per i GIUDICI

Si richiamano, innanzitutto, le indicazioni e le raccomandazioni di cui ai punti 4), 5) 6) 7) e 8) della lett. D) del Decr. n. 86/20 di questo Presidente, ancora tutte attuali e, comunque, da riprendere e ribadire nella presente e aggravata fase emergenziale, e pertanto:

- "4) Ciascun giudice, GIP o giudice del dibattimento, dovrà disporre che la rispettiva Cancelleria comunichi per tempo agli addetti alla Vigilanza, udienza per udienza ed entro le ore 9,00, **l'elenco con i procedimenti da trattare, l'orario di trattazione di ciascun procedimento e i nominativi di tutte le persone, avvocati, imputati, periti, consulenti tecnici e testi ammessi a partecipare all'udienza**: a tali soggetti – e **soltanto agli stessi** – sarà consentito l'accesso all'interno del Palazzo di Giustizia all'orario di inizio stabilito per il dato procedimento e **solo se muniti di idonea mascherina**, dopo i controlli visivi circa il loro apparente stato di salute, eventualmente anche tramite termoscanner in dotazione agli addetti alla Vigilanza, i quali – come già disposto dallo scrivente nel proprio Decr. n. 42/20 – dovranno impedire l'ingresso a chiunque presenti sintomi di malattie da raffreddamento (**raffreddore e tosse, a maggior ragione se accompagnati da febbre**) e, dopo averne accertato le generalità, darne immediata comunicazione a questo Presidente o a chi in quel momento ne fa le veci, al Dirigente Amministrativo e al Giudice interessato, onde adottare le cautele e i provvedimenti del caso. Gli addetti alla Vigilanza cureranno, in ogni caso, che non si creino assembramenti durante la predetta verifica degli aventi diritto

all'accesso al Tribunale. In tale frangente, onde agevolare i controlli, gli avvocati useranno la cortesia di esibire subito la copia della comunicazione di Cancelleria relativa al procedimento al quale sono interessati.

- 5) I processi potranno essere trattati eventualmente **a porte chiuse**, ai sensi dell'art. 472, comma 3, c.p.p., assicurando altresì un costante ricambio d'aria, se possibile aprendo le finestre. In ogni caso, all'interno di ogni singola aula di udienza il giudice deve rispettare e far rispettare inderogabilmente l'**uso delle mascherine** e la **distanza minima** di sicurezza tra persona e persona, che può indicarsi cautelativamente in **1,5 mt.**; pertanto, considerate le dimensioni medie alquanto contenute delle aule penali del Tribunale, eccetto quella molto grande della Corte di Assise, non potranno, comunque, essere trattati procedimenti penali che contemplino la contemporanea e necessaria presenza in aula di un numero di persone tale che non consenta di rispettare tale distanza minima (**indicativamente** non più di 30 persone nell'aula grande della Corte di Assise, di 15 persone nell'altre tre aule medie e di 10 persone nella nuova "auletta" GIP): in detto numero ricomprendendo il singolo giudice o i giudici (i tre del Collegio oppure i dieci – compresi i due supplenti - della Corte di Assise), i tirocinanti, il cancelliere, l'addetto alla trascrizione, il P.M., le parti private e i rispettivi difensori, nonché il testimone o il perito o il consulente tecnico che in quel momento deve essere esaminato (ovvero, in caso di confronto, due o più di tali soggetti). Ugualmente, il giudice deve adottare i provvedimenti atti a garantire il distanziamento interpersonale per quanto riguarda più testimoni che debbano attendere di essere esaminati.
- 6) terminate le attività delle udienze alle quali sono interessati, i difensori (se non hanno ulteriori adempimenti da compiere) e le parti lasceranno immediatamente il Tribunale. Così come i testimoni usciranno dal Tribunale non appena hanno reso la deposizione.
- 7) Per ogni eventuale ed urgente ulteriore attività e modalità o necessità specifica qui non prevista, i due Presidenti di Sezione ed il Coordinatore dell'Ufficio GIP-GUP potranno dare ulteriori e specifiche disposizioni immediate, nei rispettivi ambiti, possibilmente concordandole preventivamente o comunque dandone subito comunicazione a questo Presidente (il predetto Coordinatore potrà far capo anche alla Presidente della Sezione Penale, se occorre)".

Si raccomanda, in particolare, di continuare:

a ricorrere tutte le volte che sia possibile, nel settore Penale, al **collegamento da remoto con gli imputati detenuti**, e, in quello Civile, alla **"trattazione scritta"**;

a rispettare e a far rispettare, comunque, il più possibile gli **orari sufficientemente scaglionati di trattazione** dei singoli procedimenti, come, del resto, già accade regolarmente da un anno a questa parte;

ad ammettere nelle aule di udienza **le sole persone indispensabili** alla trattazione del singolo processo fissato per il dato orario e solo per il tempo strettamente necessario;

a ricordare ad avvocati, parti, testimoni ed ausiliari che debbono **allontanarsi sollecitamente dagli edifici giudiziari** una volta terminate le attività di udienza, eventualmente indicando loro l'orario in cui debbano ritornare per ulteriori attività differite (ad es., per la lettura di un'ordinanza o di un dispositivo di sentenza).

Tutti i giudici – civili e, in particolare, quelli penali - sono, infine, espressamente invitati ad utilizzare durante le udienze il **sistema informatico di comunicazione (in tempo reale e a distanza) dello stato di ciascun processo** (se in trattazione o meno) a mezzo monitor televisivi installati in punti strategici degli edifici giudiziari, in particolare in prossimità degli ingressi, sistema - ora più che mai utile - già da qualche tempo avviato per lodevole iniziativa del C.O.A..

Per il PERSONALE AMMINISTRATIVO e della VIGILANZA

Si sollecita NUOVAMENTE, INNANZITUTTO, IL RISPETTO PUNTUALE DELLE MISURE ASSUNTE PER LA REGOLAZIONE DEGLI ACCESSI E DEI SERVIZI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DEL CIRCONDARIO DI CASSINO COME SINTETIZZATE NELL'ALLEGATO **DECR. N. 184/20**.

Si richiama a tal fine la massima attenzione anche da parte del **personale della Vigilanza** affinché venga osservato il puntuale rispetto delle misure adottate, con le seguenti prescrizioni inderogabili:

consentire l'accesso ai locali degli Uffici Giudiziari ai soggetti impegnati nelle udienze - in ogni caso, previa verifica che siano in possesso dell'avviso (ovvero indichino il numero di R.G. o il nome dell'imputato qualora non siano in possesso dell'avviso o lo stesso non rechi gli estremi delle parti) - soltanto **quando ricorre il loro turno in base alla relativa segnalazione del predetto sistema informatico di comunicazione dello stato del processo a mezzo monitor televisivo**, o, comunque (se in qualche caso tale sistema non è utilizzabile), solo **in prossimità (non più di 5 minuti prima) dell'orario fissato per la trattazione** della loro processo;

consentire l'accesso, inoltre, nella fascia oraria 9,00-12,00, ai **solli utenti in possesso della prenotazione** per il disbrigo di quelle attività di cancelleria che non possono essere svolte da remoto (con mezzi telematici o telefonici);

consentire l'accesso, infine, nella fascia oraria 11,30-13,00, per il **compimento di attività urgenti**, solamente previa verifica presso la Cancelleria interessata che non sia stato possibile provvedere con il sistema delle prenotazioni ovvero che non sia, comunque, possibile il compimento dell'attività da remoto (con mezzi telematici o telefonici).

Si raccomanda, infine, al **personale amministrativo** di procedere alla gestione delle prenotazioni per l'accesso alle cancellerie con riguardo ai **solli servizi non richiedibili ed effettuabili con mezzi telematici o telefonici**.

Il **personale amministrativo** continuerà a svolgere le prestazioni in modalità agile secondo i progetti in essere e verrà incentivato il godimento delle ferie pregresse da fruire entro il 30 aprile p.v. (come da disposizione contrattuale, salvo differimenti per comprovate esigenze di servizio al 30 giugno) il cui programma di smaltimento (considerato gli innumerevoli giorni da fruire per la maggior parte del personale) è stato già richiesto agli stessi dipendenti.

Per AVVOCATI e UTENTI

Si ribadisce che:

- l'accesso ai servizi di cancelleria dovrà avvenire con modalità telematiche e previa prenotazione degli accessi per il disbrigo di quelle attività che non possono essere effettuate con mezzi telematici;
- l'accesso per la partecipazione alle udienze dovrà avvenire soltanto **quando ricorre il turno di ciascuno in base alla relativa segnalazione del predetto sistema informatico di comunicazione dello stato del processo a mezzo monitor televisivo**, o, comunque (se in qualche caso tale sistema non è utilizzabile), solo **in prossimità (non più di 5 minuti prima) dell'orario fissato per la trattazione** della loro processo in prossimità dell'orario fissato per la trattazione (5 minuti prima), previa verifica che gli utenti siano in possesso dell'avviso (ovvero indichino il numero di RG o il nome dell'imputato qualora non siano in possesso dell'avviso o lo stesso non rechi gli estremi delle parti). I locali giudiziari dovranno essere lasciati subito dopo il termine dell'udienza senza possibilità di sostare negli edifici.

Le disposizioni di cui al presente decreto valgono, per quanto applicabili, **anche per i tre Uffici del Giudice di pace del Circondario** e vengono emanate, quindi, dallo scrivente Presidente del Tribunale anche quale Coordinatore degli stessi.

Si comunichi il presente decreto a tutti i Giudici - professionali ed onorari - ai Funzionari responsabili delle cancellerie e al personale amministrativo tutto degli Uffici Giudiziari del Circondario, al Procuratore della Repubblica e al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in sede, alla ditta del servizio di vigilanza "Urban Security", nonché per opportuna

informazione al Sig. Presidente della Corte di Appello di Roma e al C.S.M. (all'indirizzo di posta elettronica settima-emergenzacovid@cosmaq.it o urgenti@cosmaq.it, se ancora attivi).

Si provveda altresì alla pubblicazione del presente decreto sul sito Internet del Tribunale.

Il Dirigente Amministrativo

Nicola Valentino



Il Presidente del Tribunale

Massimo Capurso

